Titolo

Corte federale d'appello – motivi di reclamo - specificità delle censure – lettura formalistica - esclusione

Descrizione

Dell'art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che*"[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata*", non deve essere data una lettura formalistica. La *ratio* ad essa sottesa è quella di garantire che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate da puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione, per cui l'onere di detta specificazione dovrà ritenersi assolto qualora la parte abbia comunque argomentato le ragioni del dissenso dalla soluzione adottata in prime cure (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024). Tale orientamento è conforme agli indirizzi maturati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale, in materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (Cass. Civ., Sez. III, 7.10.2015, n. 20124). Così pure sono conformi a tale orientamento gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e della Corte federale d'appello (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 91/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS; art. 342 cpc

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0091 CFA del 14 marzo 2025 (Sig. Giorgio Contu/Procura Federale)